

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA

TRA

La Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Torino, in prosieguo d'atto denominata "Scuola", con sede in Torino, via Ventimiglia, n. 3, in persona del Direttore/Coordinatore, Prof.ssa Chiara Benedetto, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 27/02/2018;

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in prosieguo d'atto denominata "Soggetto Ospitante", con sede in Via Pansini, 5, – Napoli, codice fiscale n. P.IVA e C.F.: 06909360635, nella persona del Direttore Generale Avv. Anna Iervolino, come sopra domiciliata per la carica.

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI che disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Oncologica, Pianificazione Familiare afferente al DAI Materno Infantile, al fine di raggiungere gli obiettivi formativi del tirocinio.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Torino, nella seduta del 10/07/2020, ha approvato, nell'ambito del progetto formativo

individuale, la richiesta di svolgimento di tirocinio extra rete formativa del dott.ssa Cristina Messina presso l'Azienda/Ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso l'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Oncologica, Pianificazione Familiare afferente al DAI Materno Infantile, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Ginecologia e Ostetrici, la Dott.ssa Cristina Messina, iscritta al 1° anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 3 – Durata del tirocinio

Il periodo di tirocinio si svolge per un periodo di 6 mesi, a decorrere dalla data di approvazione della convenzione.

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Oncologica, Pianificazione Familiare con orario di accesso dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola e ne rappresenta parte integrante.

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- Approccio allo studio dell'ecografia ostetrica del I, II e III trimestre di gravidanza con approfondimento dell'ecografia fetale di primo livello.
- Approfondimento dell'esame colposcopico e del Pap test come importanti mezzi di prevenzione oncologici sulla popolazione generale femminile.
- Iniziale approccio all'isteroscopia come tecnica di diagnosi e trattamento dei sanguinamenti uterini anomali e nella gestione di varie patologie benigne.

Il tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

Art. 6 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di tirocinio si svolge sotto la guida del Responsabile dell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Oncologica, Pianificazione Familiare afferente al DAI Materno Infantile, Prof. Giuseppe Bifulco, indicato come tutor dal Soggetto Ospitante.

La Prof. ssa Chiara Benedetto, Professore Ordinario di Ginecologia Oncologica del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Studi Torino è tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 7 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore/Coordinatore del Consiglio della Scuola l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dallo stesso Consiglio/Comitato Ordinatore.

Art. 8 – Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor universitario.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso l'Azienda/Ente lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di appartenenza.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Tutela assicurativa

Il Tirocinante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D. Lgs n. 81/2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante medesimo.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante.

Art. 12 – Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura allo specializzando che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 14 – Codice Etico

L'Università dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione (consultabile al sito internet: www.policlinicogemelli.it) e si impegna a rispettarne tutte le previsioni.

In caso di violazione anche soltanto di una delle previsioni contenute in tale Codice Etico, la Fondazione avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

La presente convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo e di registro a cura ed a spese della Scuola, salvo che la stessa goda dall'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 16 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola di Specializzazione
in Ginecologia e Ostetricia
Il Direttore
(Prof.ssa Chiara Benedetto)

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Il Direttore Generale
(Avv. Anna Iervolino)